

84.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di documento)	1576	Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1574
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	1574	Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione n. 1635 (Articolo unico, modificazioni apportate dalla Commissione, articoli del relativo decreto-legge ed emendamenti)	1561	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1573
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio (Sostituzione di un deputato componente)	1573	(Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede referente)	1574
Missioni vaevoli nella seduta del 3 novembre 1992	1573	Proposte di legge costituzionale:	
Mozione, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	1576	(Annunzio)	1573
		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	1573
		Richieste ministeriali di parere parlamentare	1576

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 1992, N. 393, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE (1635)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - *(Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione).*
— 1. Nel biennio 1992-1993 possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, presso le pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende del centro-nord per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi e che abbiano stipulato accordi sindacali in relazione a situazioni di eccedenza di manodopera di notevole rilevanza sociale. Tali dipendenti possono accedere alle qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui è richiesto un

titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aziende di provenienza che, entro i successivi trenta giorni, inviano alle agenzie regionali per l'impiego l'elenco dei lavoratori dichiaratisi disponibili. Le agenzie regionali per l'impiego formano la graduatoria dei lavoratori interessati utilizzando i criteri di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e, entro i successivi trenta giorni, la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, che, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le equiparazioni tra le professionalità possedute da ciascun lavoratore e le qualifiche funzionali e i profili professionali delle pubbliche amministrazioni. L'idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale proposto è accertata da una o più commissioni nominate dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e composte da tre funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava. L'accertamento avviene mediante prova pratica o colloquio, ovvero mediante prova pratica e colloquio; il colloquio è comunque obbligatorio per i profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio pari al diploma di scuola media superiore. Il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato ido-

neo, secondo l'ordine della graduatoria, in relazione alle carenze di personale degli uffici delle pubbliche amministrazioni situati nelle regioni del centro-nord. Entro i successivi trenta giorni le amministrazioni interessate provvedono alla nomina e dispongono la immediata chiamata in servizio. Il trattamento economico spettante e pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. Le assunzioni disposte ai sensi del comma 1 sono detratte dal numero delle assunzioni effettuabili nel rispetto dei limiti posti dalle disposizioni vigenti nel biennio 1992-1993 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. - (Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione) — 1. Il rapporto di lavoro del personale assunto in base alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, può essere prorogato di dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine contrattuale o, per i rapporti prorogati ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, e dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, dalle rispettive date di inizio del periodo di proroga.

2. Il personale che cessa dal servizio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per scadenza del termine contrattuale può essere riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rimangono a carico dei bilanci degli enti e delle amministrazioni interessati ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. - (Pensionamenti anticipati dei lavoratori delle miniere). — 1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1992"; e le parole: "di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155".

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno. Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dietro presentazione di rendiconto.

ART. 2-ter - (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR) — 1. La Società iniziative Sardegna spa (INSAR) è autorizzata all'assorbimento dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici o appaltatrici operanti presso la termocentrale ENEL di Fiumesanto (Sassari) (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) o dalle medesime messi in mobilità.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

(Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione).

1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-1993, presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del Centro-Nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste mediante prove di selezione di idoneità. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione).

1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22,

comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati.

Articolo 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 1-BIS, 2 E 2-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-1993, presso le pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del Centro-Nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende del Centro-Nord per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici

mesi e che abbiano stipulato accordi sindacali intervenuti in relazione a situazioni di eccedenza di manodopera di notevole rilevanza sociale. Tali dipendenti possono accedere ai profili professionali e qualifiche funzionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aziende di provenienza.

3. Le medesime aziende, entro i successivi trenta giorni, inviano alle agenzie regionali per l'impiego l'elenco dei lavoratori dichiaratisi disponibili.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica invia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disponibilità di posti nelle Amministrazioni, distinte per sede e profilo professionale, alle Agenzie per l'impiego, che provvedono a formare gli elenchi dei lavoratori da avviare a selezione per i posti predetti, utilizzando ove necessario i criteri di priorità di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, sulla base delle professionalità possedute.

5. L'idoneità a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale proposto è accertata da uno o più commissioni nominate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e composta da tre funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

6. La selezione avviene mediante prova pratica e/o colloquio, obbligatorio per i profili professionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari al diploma di scuola media superiore.

7. Il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo alle Amministrazioni interessate, che provvedono alla nomina e di-

spongono la immediata chiamata in servizio, entro trenta giorni.

1. 8.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1. 1.

Bolognesi, Paissan, Ghezzi, Pizzinato, Bergonzi, Muzio, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: sono individuate le aziende di provenienza che con le seguenti: sono indicati criteri oggettivi di individuazione dei soggetti appartenenti alle aziende sopraindicate che.

1. 3.

Ratto.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, l'elenco degli uffici delle pubbliche amministrazioni sopradette ed il rispettivo numero delle possibili assunzioni divise per qualifiche funzionali e profili professionali.

1. 4.

Bergonzi, Muzio, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi.

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: secondo l'ordine della graduatoria, aggiungere le seguenti: entro un raggio rispetto alla residenza dell'interessato non superiore alla distanza prevista dai contratti di lavoro.

1. 5.

Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1992

Al comma 1, settimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunque ad una distanza non superiore ai sessanta chilometri dal luogo di residenza del lavoratore dichiarato idoneo.

1. 6.

Bergonzi, Muzio, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi.

Articolo 1-bis.

Sopprimerlo.

1-bis. 4.

Ratto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-bis.

(Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni).

1. I rapporti di lavoro instaurati dagli enti pubblici non economici e dagli enti pubblici territoriali a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, sono prorogati per dodici mesi.

2. Il personale cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale è riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione.

3. Gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici territoriali che abbiano instaurato i rapporti di lavoro in base alle disposizioni richiamate al comma 1 possono effettuare assunzioni, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante concorsi riservati al personale assunto con tali contratti, in servizio alla data di pubblicazione dei bandi di concorso o cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale.

4. Gli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo rimangono a carico dei bilanci degli enti.

1-bis. 1.

Poli Bortone.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere prorogato con le seguenti: è prorogato.

* 1-bis. 2.

Nucci Mauro.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere prorogato con le seguenti: è prorogato.

* 1-bis. 5.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere prorogato con le seguenti: è prorogato.

* 1-bis. 6.

Paissan.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere prorogato con le seguenti: è prorogato.

* 1-bis. 7.

Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco.

Al comma 2 sostituire le parole: può essere riammesso con le seguenti: è riammesso.

** 1-bis. 3.

Nucci Mauro.

Al comma 2 sostituire le parole: può essere riammesso con le seguenti: è riammesso.

** 1-bis. 8.

Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere riammesso con le seguenti: è riammesso.

** 1-bis. 9.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere riammesso con le seguenti: è riammesso.

** 1-bis. 10.

Paissan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli enti pubblici e le amministrazioni che abbiano instaurato i rapporti di lavoro in base alle disposizioni richiamate al comma 1 possono effettuare assunzioni, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante concorsi riservati al personale assunto con tali contratti, in servizio alla data di indizione dei bandi di concorso o cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale.

1-bis.11.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli enti pubblici e le amministrazioni che abbiano instaurato i rapporti di lavoro in base alle disposizioni richiamate al comma 1 possono effettuare assunzioni, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante concorsi riservati per il 50 per cento dei posti disponibili al personale assunto con tali contratti, in servizio alla data di indizione dei bandi di concorso o cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale.

1-bis.12.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Articolo 2.

Sostituirlo con il seguente:

1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22,

comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati, per un periodo non superiore, rispettivamente, a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

2. La riduzione della durata del trattamento economico di mobilità non può essere superiore a sei mesi per i lavoratori per i quali è prevista la limitazione a dodici mesi della durata di tale trattamento.

3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto nel comma 2, nel limite di 3,5 miliardi di lire, si provvede a carico della gestione integrativa di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. 3.

Governo.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 2.

1. I provvedimenti di proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalle legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22 sono prorogati fino al 28 febbraio 1993.

2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è differito al 28 febbraio 1993.

3. Dopo tale data, per i casi previsti nei commi 1 e 2, può essere concessa un'ulteriore proroga del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria alla condizione che nei territori interessati, da parte degli enti o aziende controllate che hanno incarico i lavoratori interessati, siano predisposti progetti territoriali di reimpiego in attività produttive, di servizio ovvero autonome, quantitativamente adeguati sotto il profilo occupazionale. I provvedimenti di proroga, vengono assunti secondo la motivazione prevista al comma 1 e con la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo di 2.000 miliardi i capitoli 4521 e 7733 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. 1.

Innocenti, Pizzinato, Sanna, Larizza, Turco, Ghezzi, Rebecchi, Mussi.

Al comma 1, sopprimere le parole: con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati.

2. 2.

Innocenti, Pizzinato, Ghezzi.

Articolo 2-ter.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Le società costituite dalle Iniziative Sardegna spa (INSAR) vengono autoriz-

zate all'assorbimento dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici o d'appalto operanti presso: la termocentrale ENEL di Fiumesanto-Sassari (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) del polo Zinco, Zinco-Piombo, Piombo, termocentrale ENEL, terzo gruppo, e impianto pilota desolfurazione di Portovesme (Cagliari), o dalle medesime messe in mobilità.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: 10 miliardi annui *con le seguenti:* 17 miliardi annui.

2-ter. 2.

Bolognesi, Sarritzu, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1992 e in lire 10 miliardi per l'anno 1993, si provvede per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione del capitolo 7752 dello stato di previsione del Ministero dell'industria.

2-ter. 3.

Sanna, Angius, Prevosto, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Pizzinato, Rebecchi, Turco.

Al comma 1, dopo le parole: all'assorbimento *aggiungere le seguenti:* e alla collocazione in CIGS.

2-ter. 1.

Sanna.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 3 novembre 1992.**

Alessi, Maurizio Balocchi, Buttitta, Cariglia, Casilli, Carlo Casini, Raffaele Costa, Corsi, Dalla Chiesa, de Luca, Fiori, Forlani, Galante, Garavaglia, Gualco, Mazzuconi, Melillo, Salvadori, Tassone.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alessi, Artioli, Maurizio Balocchi, Biasci, Borsano, Buffoni, Buttitta, Cariglia, Giorgio Carta, Casilli, Carlo Casini, Raffaele Costa, Corsi, Dalla Chiesa, de Luca, Fincato, Fiori, Forlani, Galante, Garavaglia, Gorgoni, Gualco, Massari, Mazzuconi, Melillo, Rognoni, Sacconi, Salvadori, Spini, Tassone, Varriale.

**Annunzio
di proposte di legge costituzionale.**

In data 2 novembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dal deputato:

TASSI: « Modifiche agli articoli 49, 56 e 57 della Costituzione » (1816);

TASSI: « Modifica all'articolo 114 della Costituzione » (1817);

TASSI: « Modifica all'articolo 98 della Costituzione » (1818);

TASSI: « Modifica all'articolo 100 della Costituzione » (1819).

Saranno stampate e distribuite.

**Sostituzione di un deputato componente
la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.**

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio il deputato Gabriele Renzulli, in sostituzione del deputato Andrea Buffoni, dimissionario.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOSSI ed altri: « Istituzione di una Corte speciale per i reati commessi dalla criminalità organizzata » (1733) (*Parere della II, della V e della XI Commissione*);

alla II Commissione (Giustizia):

TASSI: « Modifiche agli articoli 189 e 190 del codice penale, in materia di applicazione dell'ipoteca legale e del sequestro nei casi di delitti contro la pubblica amministrazione » (1562) (*Parere della I Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

TREMAGLIA ed altri: « Norme per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano » (1364) (*Parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della VII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

alla IX Commissione (Trasporti):

CAPRILI ed altri: « Riforma dell'ordinamento portuale » (1531) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri: « Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori » (1312) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

POLI BORTONE ed altri: « Norme per il passaggio di presidenza nella scuola secondaria di secondo grado » (1663) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

ORLANDO ed altri: « Inserimento stabile nei ruoli organici del comune di Palermo di 1773 lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e al decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, non convertito in legge » (1720) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

TORCHIO ed altri: « Norme sull'impiego degli anziani da parte delle regioni, delle province, dei comuni, nonché delle associazioni sociali di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale » (1641) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione*).

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

La IV Commissione permanente (Difesa) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla VIII

Commissione permanente (Ambiente), in sede referente, siano invece deferite alla competenza congiunta delle due Commissioni:

PIERMARTINI: « Modifica all'articolo 21 della legge 18 agosto 1978, n. 497, al fine di consentire al personale militare di continuare ad usufruire degli alloggi di servizio in locazione » (850) (*Parere della I, della II, della IV e della V Commissione*);

GASPAROTTO ed altri: « Modifica all'articolo 21 della legge 18 agosto 1978, n. 497, per consentire al personale militare e civile dipendente del Ministero della difesa di continuare ad usufruire degli alloggi di servizio in locazione » (1483) (*Parere della I, della II, della IV e della V Commissione*).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, il Presidente della Camera ha ritenuto di poter accogliere la richiesta.

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede referente:

CICCIOMESSERE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni » (doc. XXII, n. 26) (*Parere della I, della II, della III, della V, della IX e della X Commissione*).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 26 ottobre 1992, copia della sentenza n. 399 del 19 ottobre

1992 (doc. II, n. 126) con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato;

con lettera in data 29 ottobre 1992, copia della sentenza n. 406 del 21 ottobre 1992 (doc. VII, n. 129) con la quale ha dichiarato:

a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41, sesto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato « si avvale di », anziché « è composto da »;

b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma primo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, sollevata dalla regione Lombardia;

c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla regione Lombardia;

d) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, 10, commi terzo e sesto, 11, secondo comma, 18, quarto comma, 19, 40, commi primo e secondo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, sollevate dalla regione Lombardia;

e) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, sesto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla regione Lombardia.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 400 del 19 ottobre 1992 (doc. VII, n. 127) con la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, 6 e 25, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale;

n. 401 del 19 ottobre 1992 (doc. VII, n. 128) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) sollevata, in riferimento agli articoli 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Toscana;

n. 407 del 21 ottobre 1992 (doc. VII, n. 130) con la quale ha dichiarato:

a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevate, in riferimento agli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'articolo 3 della Costituzione, dalla provincia di Trento;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, terzo comma, della legge n. 55 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 16 del 1992, sollevata, in riferimento agli articoli 8, n. 1, e 54, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'articolo 3 della Costituzione, della provincia di Trento;

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 4-*septies* e 4-*octies*, della legge n. 55 del 1990, introdotti dall'articolo 1 della legge n. 16 del 1992, n. 670, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla provincia di Trento;

n. 408 del 21 ottobre 1992 (doc. VII, n. 131) con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, col ricorso in epigrafe, dalla regione Sardegna in relazione al decreto 29 gennaio 1992, emanato dal ministro del sanità (Elenco delle specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità);

n. 409 del 21 ottobre 1992 (doc. VII, n. 132) con la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2503 e 2504 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione dal Tribunale di Genova;

n. 412 del 21 ottobre 1992 (doc. VII, n. 133) con la quale ha dichiarato non fondata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50 n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sollevata dal Consiglio di Stato.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II (doc. VII, nn. 126, 132);

alla VI (doc. VII, n. 127);

alla I e alla II (doc. VII, n. 130);

alla I e alla XI (doc. VII, n. 133);

alla I e alla XII (doc. VII, nn. 129, 131);

alla I e alla XIII (doc. VII, n. 128);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro del tesoro ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Braitto a presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il ministro per i beni culturali e ambientali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis* del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, come modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sulla nota di variazione al programma di interventi urgenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge medesimo.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 23 novembre 1992.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 27 ottobre 1992, ha espresso osservazioni in ordine ad alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, recante « Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM », attualmente all'esame della V Commissione bilancio (Atto Camera n. 1751).

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Annunzio di una mozione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.